



Circolare 1/2023

Temi:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Bonus energia elettrica e gas naturale | 1 |
| Regime forfetario | 2 |
| Flat tax incrementale..... | 2 |
| Stralcio e la rottamazione delle cartelle | 2 |
| Ravvedimento speciale e definizione agevolata..... | 3 |
| Definizione agevolata delle controversie nei procedimenti giudiziari tributari | 3 |
| Detassazione mance settore ricettivo | 3 |
| Imposta sostitutiva premi di produttività..... | 3 |
| Proroga agevolazioni acquisto "prima casa"..... | 4 |
| Esenzione IRPEF coltivatori diretti..... | 4 |
| Estensione agevolazione trasferimento terreni agricoli e pertinenze | 4 |
| Assegnazione / Cessione agevolata beni d'impresa / trasformazione agevolata in società semplice | 4 |
| Estromissione immobile imprenditore individuale..... | 5 |
| Rivalutazione terreni e partecipazioni | 5 |
| Voucher..... | 5 |
| Contabilità semplificata – aumento dei limiti dei ricavi | 5 |
| Limite utilizzo del contante..... | 5 |

Gentili Clienti,

con la presente circolare desideriamo informarvi sugli aspetti più rilevanti della "Legge di Bilancio 2023", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43/L del 29 dicembre 2022 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Bonus energia elettrica e gas naturale

Come già riportato nella nostra [circolare 9/2022](#), il recente DL n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti-quater", ripropone il credito d'imposta per l'energia elettrica e il gas naturale anche per il mese di **dicembre 2022**, prevedendo inoltre il differimento al 30.6.2023 (in precedenza 31.3.2023) dell'utilizzo / cessione del credito d'imposta relativo al quarto trimestre 2022.

La Legge di Bilancio 2023 ha confermato il riconoscimento del credito d'imposta per l'energia elettrica e il gas naturale anche per il **primo trimestre del 2023**.

Di seguito illustriamo una tabella riassuntiva con le nuove percentuali:



| Soggetti | Credito d'imposta | | | | |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1° trimestre 2022 | 2° trimestre 2022 | 3° trimestre 2022 | 4° trimestre 2022 | 1° trimestre 2023 |
| Imprese energivore | 20% | 25% | | 40% | 45% |
| Imprese non energivore | - | 15% | | 30% | 35% |
| Imprese gasivore | 10% | 25% | | 40% | 45% |
| Imprese non gasivore | - | | | | |
| Imprese esercenti attività agromeccanica | - | - | - | 20% | |
| Imprese esercenti attività agricola | 20% | - | 20% | | |
| Imprese esercenti attività della pesca | | 20% | | | |

Regime forfetario

Il limite di reddito per richiedere l'imposta forfettaria ("regime forfetario") è stato aumentato da Euro 65.000,00 a 85.000,00 per tutti i settori di attività. L'imposta sostitutiva, che sostituisce l'imposta sul reddito IRPEF, è del 15%. Nei primi cinque anni, l'aliquota fiscale è ridotta al 5%.

In analogia a quanto si è verificato in occasione del precedente incremento disposto dalla Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), considerato che il limite va verificato per l'anno precedente, se nel 2022 il nuovo limite di Euro 85.000,00 è rispettato, unitamente agli altri requisiti, è possibile accedere al regime forfetario dall'1.1.2023. Qualora vengano percepiti ricavi/compensi compresi tra gli Euro 85.001,00 e 100.000,00, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire **dall'anno successivo**. Qualora i ricavi superino i Euro 100.000,00, il regime forfetario cessa **dall'anno stesso** di superamento del limite.

Flat tax incrementale

Per le persone fisiche esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo, che non applicano il regime forfetario, è stato introdotto un regime agevolato (opzionale), in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un'imposta sostitutiva del **15%**. Si tratta in pratica di una "flat tax" applicabile sulla quota di reddito d'impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento (2020 – 2022). In particolare, per determinare la quota assoggettata alla flat tax incrementale è necessario:

1. individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;
2. calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio. Al risultato di tale operazione va detratto il 5% del reddito più elevato del triennio (franchigia). Tale differenza, nel limite di Euro 40.000,00, è assoggettata all'imposta sostitutiva del 15%.

Stralcio e la rottamazione delle cartelle

Alla data del 31.1.2023 vengono automaticamente annullati i seguenti debiti fiscali:

- di importo residuo, all'1.1.2023, **fino a Euro 1.000,00**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;



- risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione nel **periodo 2000 - 2015**, ancorché ricompresi nella c.d. "rottamazione" di cui all'art. 3, DL n. 119/2018 e nel c.d. "saldo e stralcio" di cui agli artt. 16-bis, DL n. 34/2019 e 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018.

É prevista anche una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d. "rottamazione-quater", con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione **dall'1.1.2000 al 30.6.2022**. Il soggetto interessato deve manifestare all'Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un'apposita **dichiarazione** da presentare **entro il 30.4.2023**.

Ravvedimento speciale e definizione agevolata

Il "**ravvedimento speciale**" prevede la regolarizzazione volontaria delle dichiarazioni valide fino al 31.12.2021. La sanzione della regolarizzazione è ridotta a **1/18 dell'importo minimo dovuto**.

La "**definizione agevolata**" prevede la regolarizzazione volontaria degli atti di accertamento, purché non siano stati impugnati e non siano ancora scaduti i termini per la presentazione del ricorso. La sanzione per la regolarizzazione è ridotta a **1/18 dell'importo minimo dovuto**.

Definizione agevolata delle controversie nei procedimenti giudiziari tributari

La legge di bilancio 2023 prevede nuovamente la possibilità di **definire in modo semplificato le controversie pendenti** in cui l'autorità fiscale o l'autorità doganale è parte in causa a partire dal 1° gennaio 2023. L'importo da pagare per la definizione della controversia dipende dal grado di giudizio in cui si svolge il procedimento e a favore del quale sono state emesse le decisioni nei gradi di giudizio inferiori. Gli importi da versare per la definizione **variano tra il 90% e il 5%**. Per accedere alla definizione, la domanda e il pagamento del relativo importo, o la prima di un massimo di 20 rate trimestrali, devono essere presentati e pagati entro il 30 giugno 2023.

La invitiamo a contattarci se desidera usufruire di una delle varie opzioni di definizione sopra menzionati.

Detassazione mance settore ricettivo

Le mance pagate in contanti o tramite POS ai lavoratori dipendenti del settore privato (strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) il cui reddito **non supera gli Euro 50.000,00** sono soggette a **un'imposta sostitutiva del 5%** fino a un massimo **del 25% del reddito percepito**. Le mance sono escluse dall'imponibile dei premi previdenziali e INAIL e non sono considerate nel calcolo del TFR. Tuttavia, essi concorrono alla formazione del reddito per il riconoscimento di deduzioni/detractions/benefici di qualsiasi tipo.

Il lavoratore può richiedere la non applicazione dell'imposta sostitutiva mediante **espressa rinuncia scritta**.

Per la verifica del limite reddituale di Euro 50.000,00 va fatto riferimento al reddito di lavoro dipendente conseguito l'anno precedente.

Imposta sostitutiva premi di produttività

Per il 2023 è **ridotta dal 10% al 5%** l'**imposta sostitutiva per i premi di produttività**, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sui premi di risultato di ammontare variabile. Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione, ad **Euro 80.000,00**.



Proroga agevolazioni acquisto “prima casa”

È disposta la proroga dal 31.12.2022 al **31.12.2023** delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei “giovani” under 36 con un valore ISEE non superiore ad Euro 40.000,00 annui per l'acquisto della “prima casa” (art. 64, Decreto Sostegno-bis).

In caso di acquisto da un soggetto Iva, è riconosciuto ai “giovani” anche un **credito d'imposta pari all'IVA pagata per l'acquisto**.

Esenzione IRPEF coltivatori diretti

È disposta l'estensione anche al **2023 dell'esenzione ai fini IRPEF** per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

Estensione agevolazione trasferimento terreni agricoli e pertinenze

Il regime fiscale agevolato per la piccola proprietà contadina, che prevede un'imposta fissa di registro e ipotecaria (oltre a un'imposta catastale dell'1%), viene esteso ai trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze:

- a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni;
- che dichiarino nell'atto di trasferimento di iscriversi entro 2 anni dall'acquisto nella gestione previdenziale degli agricoltori e imprenditori agricoli professionali.

Inoltre, il legislatore ha introdotto **un'ulteriore agevolazione per trasferimenti di proprietà di terreni agricoli in zone montane** (oltre 700 m.s.l.m) per le quali è prevista l'imposta di registro e ipotecaria fisse di Euro 200,00 ciascuna, nonché l'esenzione dalle imposte catastali e di bollo. L'agevolazione è prevista a favore di:

- Trasferimenti di terreni agricoli a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (i cosiddetti IAP), nonché a cooperative agricole.
- Trasferimenti di terreni agricoli a persone che si impegnano a coltivarli per un periodo di 5 anni.

Per quanto riguarda l'ultimo beneficio, al momento non è chiaro se anche le persone giuridiche possano richiederlo e se avrà una durata limitata, soprattutto perché l'attività agricola professionale non è un fattore determinante.

Assegnazione / Cessione agevolata beni d'impresa / trasformazione agevolata in società semplice

La legge di bilancio consente, nuovamente, l'assegnazione o la cessione agevolata ai soci di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri.

A tal fine, è previsto il versamento di **un'imposta sostitutiva dell'8%** su eventuali plusvalenze e di un'imposta sostitutiva del 13% per l'annullamento di riserve in sospensione d'imposta in sede di assegnazione. Per il calcolo della plusvalenza (differenza tra valore contabile e valore di mercato), si potrà ricorrere al valore catastale anziché al valore di mercato.

Inoltre, esiste la possibilità di trasformazione agevolata delle società in società semplice (anche per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni / immobili agevolabili).

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato entro le seguenti scadenze:

- **60% entro il 30.9.2023;**
- il restante **40% entro il 30.11.2023.**



Estromissione immobile imprenditore individuale

È riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali, **posseduti al 31.10.2022**, l'**estromissione di immobili da parte dell'imprenditore individuale** con effetto dall'1.1.2023:

- riguarda le estromissioni poste in essere **dall'1.1 al 31.5.2023**;
- richiede il versamento **dell'imposta sostitutiva dell'8%**.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. Il valore normale potrà essere sostituito anche dal valore catastale.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- **terreni edificabili e agricoli** posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni**.

Gli immobili / le partecipazioni devono essere di proprietà di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali o associazioni non commerciali a partire dal 1.1.2023. Per la determinazione della plusvalenza / minusvalenza, in luogo del valore di acquisto, può essere utilizzato il valore con riferimento al mese di **dicembre 2022**, soggetto all'imposta sostitutiva.

Ai fini della rivalutazione, il 15.11.2023 è il termine ultimo per:

- la redazione della perizia giurata di valutazione;
- il pagamento **dell'imposta sostitutiva (del 16%)** in un'unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sulla seconda e terza rata devono essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% annuo.

Voucher

La tipologia contrattuale del c. d. "voucher" per il lavoro occasionale è stata reintrodotta per il 2023.

Il compenso massimo che ogni datore di lavoro può pagare per i lavoratori occasionali durante un anno solare è stato aumentato da Euro 5.000 a Euro 10.000. Il compenso massimo che ogni dipendente può ricevere rimane di Euro 5.000. Il gruppo di datori di lavoro che possono utilizzare manodopera occasionale è stato esteso anche a discoteche, sale da ballo, ecc. (che sono coperti dal Codice ATECO 93.29.1). L'uso del voucher è stato escluso per le imprese del settore agricolo.

Contabilità semplificata – aumento dei limiti dei ricavi

Le soglie di fatturato per l'applicazione della contabilità semplice sono state innalzate:

- **Euro 500.000,00** per le società di servizi;
- **Euro 800.000,00** per le altre imprese (produzione, commercio).

Limite utilizzo del contante

Il limite di contanti sarà aumentato da Euro 1.999,99 a **Euro 4.999,99** a partire dal 01.01.2023. Non è stata approvata la proposta di regolamento che avrebbe permesso a commercianti e liberi professionisti di rifiutare pagamenti con carta di Euro 60,00 o meno.

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

Il Vs. team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.